

simo di sei mesi la richiesta pervenuta dai colleghi comunitari. «Occorre dunque porre la massima attenzione alla tempistica dei controlli necessari», evidenzia la circolare, «al fine di rispettare la scadenza complessiva dei sei mesi per le risposte». Più spazio nel 2013 pure ad altri strumenti di cooperazione internazionale, per esempio la collaborazione tra funzionari e i controlli simultanei. Questi ultimi lo scorso anno «sono stati scarsamente utilizzati», spiega l'Agenzia,

casi di doppie imposizioni. Le direzioni provinciali o regionali dovranno agire tenendo presente che i medesimi uffici saranno poi chiamati a partecipare all'attività di supporto al dipartimento delle finanze per la soluzione amichevole della controversia internazionale.

—©Riproduzione riservata—



La circolare
sul sito www.italia-oggi.it/documenti

	intra-Ue poste in essere
Cooperazione internazionale riscossione	Sarà incrementato, in collaborazione con Equitalia, l'impegno per attivare «tempestivamente» la mutua assistenza al fine di chiedere il recupero di un credito erariale nazionale allo stato estero di residenza del debitore. E viceversa
Procedure concorsuali e liquidazioni in corso all'estero	Qualora il soggetto debitore sia coinvolto in una procedura concorsuale o di liquidazione nel paese dove è stabilito, le direzioni territoriali dell'Agenzia dovranno attivarsi rapidamente per insinuarsi nel passivo, con le medesime procedure vigenti sul territorio nazionale

Affissione di avvisi in bacheca, requisiti rispettati per la onlus

Le semplici affissioni in bacheca degli avvisi riguardanti la vita associativa garantiscono il rispetto dei requisiti per il riconoscimento del carattere non lucrativo delle attività dell'associazione. È quanto emerge dalla analisi della sentenza 117 del 10/05/2013 della Ctp Chieti sez 1. La sentenza trae origine da un contenzioso su un avviso di accertamento delle Entrate su una verifica della Gdf che aveva disconosciuto i benefici della legge 398/1991 a un'associazione non lucrativa alla quale avevano ripreso a tassazione i redditi dell'associazione ricostruendoli in maniera ordinaria sulla base del fatto che la stessa associazione non convocava assemblee e l'impulso alla vita associativa era semplicemente l'affissione in bacheca delle convocazioni e delle altre comunicazioni sociali. Dalla lettura della circolare 9E del 24 aprile 2013 dell'Agenzia delle entrate vengono trattati gli aspetti legati alle violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l'uguaglianza dei diritti degli associati l'effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa al fine di evitare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare, tra l'altro, la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali. La Commissione afferma che l'affissione in bacheca delle comunicazioni sociali non determina la non osservanza degli obblighi di legge e non mina in alcun modo l'effettività del rapporto associativo poiché è ritenuto sufficiente per l'impulso alla vita associativa. Quindi, conclude la Ctp, la mancanza della vita associativa non può essere ricavata dalla scarsa partecipazione alla vita associativa una volta che gli avvisi sono stati pubblicati in bacheca e l'attività istituzionale è stata svolta proficuamente. Anche in questo caso la Commissione ha ritenuto non dimostrata la presenza dello scopo di lucro in considerazione della attività complessiva dell'ente e della documentazione prodotta.

Antonio Montemurro e Brunello Menozzi

Exit tax, solo all'atto del realizzo scatta l'obbligo di versare il tributo

La Corte di giustizia, in tema di exit tax, ha chiarito che l'obbligo di versare l'imposta si forma solo all'atto del realizzo dei beni nello stato di destinazione. In particolare, con sentenza 18 luglio 2013, causa C-261/11, si «certifica» definitivamente l'illegittimità da parte degli stati comunitari dell'imposizione immediata dei plusvalori latenti all'atto del trasferimento della sede sociale all'estero. Richiamando precedenti giurisprudenziali (causa C-371/10), i Giudici rilevano l'incompatibilità della legislazione danese sulla exit tax con i principi comunitari in tema di libertà di stabilimento. Apprezzabile lo sforzo difensivo della Danimarca nella parte in cui asserisce che solo così è assicurata un'efficace ripartizione del potere impositivo tra Stato di provenienza e Stato di destinazione. Di parere opposto il giudizio della Corte, secondo la quale la plusvalenza derivante dal trasferimento della residenza fiscale viene determinata definitivamente all'atto del trasferimento stesso. Per l'effetto il momento che cristallizza il realizzo del bene nello Stato di destinazione si configura solo come un momento utile a definire il pagamento dell'imposta, e non la sua quantificazione, comunque agganciata alla legislazione dello stato di provenienza all'atto del trasferimento. Non trascurabile l'ulteriore considerazione della Corte, secondo cui lo stato di provenienza ha comunque il potere di prevedere la sussistenza di plusvalenze imponibili derivanti dal trasferimento della sede all'estero anche se i beni non vengono ceduti nello stato di destinazione. Nel caso di specie, la Danimarca avrebbe il potere di assoggettare ad imposta le plusvalenze anche se i beni concludono nello stato estero il proprio «periodo di vita», venendo poi di fatto estromessi dal ciclo produttivo o, ipotesi più frequente, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa quando non rivestono più alcun valore. Tutto questo però sempre nel quadro di quella successione di norme per cui il materiale versamento dell'imposta dovuta allo stato di provenienza va effettuato non al trasferimento della sede, ma più correttamente all'atto del fatto generatore dell'obbligazione tributaria.

Vincenzo Cristiano